



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.22 del Reg. Data 28-01-2021	Oggetto: INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR MARCHE RG. 605/200 RICORSO IN OTMPERANZA ROATI CONTRO COMUNE DI MALTIGNANO INCARICO AVVOCATO ORTENZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. N. Z2130663FD
--	--

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE a seguito dell'avvio di procedura espropriativa per la realizzazione dell'edificio pubblico destinato a scuola sito in via D.Alighieri i sigg. Rosati hanno sottoscritto con il Comune di Maltignano due diversi accordi con i quali il privato a fronte dell'approvazione delle lottizzazioni C3 e B3 cedeva con immediato possesso all'Ente di aree da destinare a standard urbanistici per complessivi mq 8812.

CONSIDERATO che a seguito della parziale realizzazione delle lottizzazioni (B3 completata mentre C3 non approvata dalla Regione), i sigg. Rosati instauravano una causa civile Vs il Comune di Maltignano in relazione all'inadempimento dell'accordo transattivo sottoscritto.

CONSIDERATO che la vicenda giudiziaria iniziata nel 1996 si è procrastinata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno su procedimento iscritto al n.1069 RGAC**
- **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002 nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo
- **Sentenza n.2546/2011 Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
- **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche** depositata in segreteria del Tribunale in data 06.11.2015 e successivo decreto prot.1041 del 08/02/2016 ex art. 42 bis di acquisizione sanante con il quale sono state acquisite le seguenti particelle:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti

Per l'importo totale di stima pari ad € 78.000,00

RICHIAMATE

- La **Sentenza del Consiglio di Stato n.4457/2016** volta all'annullamento della sentenza Tar 798/2015 con la quale è stato confermato il calcolo del valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento ed è stato disposto che l'adozione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis debba ricomprendere le seguenti voci

1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento
2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%)
3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996

- La **Sentenza del Tar delle Marche n.625/2018** del 26/09/2018, con la quale è stato annullato il decreto di acquisizione n.1041/2016 ed è stato disposto l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate.

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Area Tecnica ha emesso il decreto di acquisizione prot.11307 del 24/12/2018 con il quale è stata disposta l'acquisizione delle seguenti aree:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti

Per l'importo totale di stima pari ad €. 356.000,00 al quale risultano decurtate le somme già in precedenza depositate c/o la ragioneria dello Stato e le somme destinate al rimborso delle spese legali

VISTA la **Sentenza del Tar delle Marche n.508/2019** con la quale viene parzialmente annullato il decreto di acquisizione prot.11307 del 24.12.2018 e viene indicato all'Amministrazione di provvedere nel termine di giorni 60 dalla notifica alla rivalutazione dell'interesse pubblico connesso alla valutazione dell'immobile scolastico che dovrà essere stimato secondo

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Area Tecnica ha emesso un nuovo decreto di acquisizione prot.11189 del 30/12/2019 con il quale è stata disposta l'acquisizione delle seguenti aree:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti

Per l'importo totale di stima pari ad €. 172.242,42 al quale risultano decurtate le somme già in precedenza depositate c/o la ragioneria dello Stato e le somme già percepite dal Rosati per la medesima procedura ai sensi del comma 8 dell'art.42 bis

RICHIAMATA la sentenza Tar n.519 del 07/09/2020 con la quale si dispone quanto segue: *“deve essere ordinato al Comune di riconsegnare a parte ricorrente le aree di proprietà di quest'ultima non ricomprese nel decreto di acquisizione del 30/12/2019, garantendone la rimessione in pristino (previa verifica in contraddittorio stato dei luoghi) entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza”*

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.71 del 28/09/2020 con la quale viene fornito all'Ufficio Tecnico Comunale indirizzo per la riconsegna delle aree in esecuzione alla sentenza Tar 519/2020 ovvero la riconsegna ai privati delle particelle contraddistinte catastalmente al Fg.8 pp. 51, 360, 553 per complessivi mq 4094 garantendone la rimessione in pristino entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

VISTO il verbale di riconsegna delle aree prot. 9580 del 03/11/2020 con il quale si è proceduto alla riconfinazione delle aree da restituire al quale risulta allegata la precisazione della controparte relativamente:

- alla mancata riconsegna delle aree contraddistinte catastalmente al Fg. 8 Pp.367 e 555
- Alla mancata rimessione in pristino delle aree riconsegnate

VISTE le comunicazioni di inizio lavori per la rimessa in pristino prot. 9619 del 04/11/2020 e fine lavori prot. 9950 del 10/11/2020

CONSIDERATO che in data 21/12/2020 è stato acquisito al prot. comunale n.11358 il ricorso al Tar promosso dal sig. Rosati Luigi con il quale :

- viene contestata la violazione ed elusione del giudicato per mancata restituzione delle particelle contraddistinte catastalmente al Fg.8 Pp. 367, 555
- viene richiesta la nullità della Delibera di Consiglio Comunale n.71 del 28/09/2020 e degli atti conseguenti
-

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021 con la quale è stato formulato l'indirizzo per la costituzione in giudizio ed è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di procedere all'affidamento di un incarico legale

PRECISATO di dover contrastare giudizialmente la pretesa attorea, non avendo questo Ente mai occupato né trasformato le aree indicate nel succitato ricorso in ottemperanza avanti al Giudice Amministrativo;

RICHIAMATE le linee guida n. 12 dell'Anac in merito all'affidamento dei servizi legali per cui:

- l'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, e pertanto si configura la tipologia del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;
- il Comune di Maltignano non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvengono nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

CONSIDERATO altresì che la questione assume un particolare rilievo giuridico che richiede una difesa particolarmente urgente;

VISTO il preventivo di spesa dell'Avv.to Massimo Ortenzi con studio a Grottammare in via Bellini n.9 acquisito al prot.596 del 21/01/2021, già difensore di questo Ente nei numerosi procedimenti svolti in tutti i gradi di giudizio e avanti ad organi giurisdizionali ordinari e speciali, avviati dal succitato ricorrente Rosati Luigi, derivanti da risalenti vicende espropriative degli anni 90 che ha offerto per l'espletamento del presente incarico la somma pari ad €5.000,00 oneri previdenziali ed Iva esclusi;

PRECISATO quanto segue:

- l'affidamento diretto al predetto professionista del servizio di patrocinio legale, in deroga al principio di rotazione, appare in tal caso consentito ed opportuno sotto il profilo dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto della consequenzialità degli incarichi nei diversi gradi di giudizio, alcuni dei quali positivamente conclusi, nell'ottica del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia, quale può ritenersi sicuramente la vicenda in questione, attesa la portata assolutamente innovativa del principio contenuto nella surrichiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016 e dunque del thema decidendum (*valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento*);

EVIDENZIATO dunque che l'affidamento diretto dell'appalto in parola, previsto dall'art. 17 comma 1 lett. D) del D.Lgs. n. 50/2016, risponde, in tal caso, ai principi di ragionevolezza, efficacia e proporzionalità, attesa la ampia conoscenza della vicenda giudiziaria e competenza dimostrata dal predetto professionista nei vari procedimenti e gradi di giudizio legati sempre alla medesima vicenda espropriativa, alcuni dei quali conclusi con esito vittorioso per l'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO, incaricare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 quale difensore legale a tutela degli interessi dell'Ente l'Avv. Massimo Ortenzi, avente studio in Grottammare, C.F. RTNMSM57D13E783Y, già difensore di questo Ente nel procedimento davanti al TAR Marche conclusosi con la sentenza n. 519/2020, rispetto alla quale il ricorrente Rosati Luigi ha presentato ricorso per giudizio di ottemperanza sempre davanti al TAR di Ancona;

PRECISATO che il servizio in parola non è presente tra le categorie elencate nel MEPA;

ATTESO che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e/o conflitti di interesse ai sensi del DPR n. 62/2013;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il contratto ha come fine la difesa legale (appalto servizi legali) del Comune di Maltignano nella causa avviata da Rosati Luigi ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a. avanti al TAR Marche da Rosati Luigi, registrato al protocollo comunale n. 11358 del 21/12/2020;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione e in successivo atto, da redigersi in sede di integrazione di impegno;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 3/2019;

DATO ATTO

- Che il Cig acquisito per la seguente procedura è il seguente: **Z9A2C9EE91**

VISTI

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI DARE ATTO del ricorso al Tar Rg.114/2020 promosso dal sig. Luigi Rosati

DI INCARICARE, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 quale difensore legale a tutela degli interessi dell' Ente nel sopra citato giudizio l' Avv. Massimo Ortenzi, avente studio in Grottammare, C.F. RTNMSM57D13E783Y, già difensore di questo Ente nel procedimento davanti al TAR Marche conclusosi con la sentenza n. 519/2020, rispetto alla quale ed ai conseguenti atti adottati dall'Ente, , il ricorrente Rosati Luigi ha presentato ricorso per giudizio di ottemperanza sempre davanti al TAR di Ancona;

DI DARE ATTO che per il servizio di cui trattasi, la somma complessiva di € 6.344,00, può essere impegnata come segue:

- quanto ad €2.000,00 con il presente atto al Cap. 138 del bilancio di previsione in corso di predisposizione , , in esercizio provvisorio e nel rispetto dell'art.163c.5 del D.lgs.267/2000
- quanto ad €. 4.344,00 con successivo atto imputando la spesa al cap. 138 del Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2021 in corso di predisposizione ,;

DI PRECISARE:

a. la sussistenza della congruità tecnica ed economica della proposta del predetto professionista, attesa la complessità della materia, rilevabile dai contenuti della giurisprudenza amministrativa maturatasi sulla fattispecie in esame

DI PRECISARE in ordine alle prescrizioni di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/00, quanto segue:

- fine: garantire la ottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 519/2020 richiamate in premessa;
- oggetto: il contratto ha come fine la difesa legale (appalto servizi legali) del Comune di Maltignano nella causa avviata da Rosati Luigi con ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a. avanti al TAR Marche da Rosati Luigi, notificato a questo Ente, registrato al protocollo comunale n. 11358 del 21/12/2020;
- forma: sottoscrizione per accettazione dell'affidamento oppure scrittura privata non soggetta a registrazione se non in caso d'uso;
- clausole essenziali: si richiamano le condizioni di cui al punto 1;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
- CIG: **Z2130663FD**

DI DARE ATTO che il RUP è l'Arch. Antonella Stuzzica, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

DI DARE ATTO della verifica ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI TRASMETTERE la presente determinazione oltre che al professionista incaricato, al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della stessa ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, sarà inserita nella raccolta delle determinazioni presso l'ufficio di segreteria ed ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Antonella Stuzzica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 28/01/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

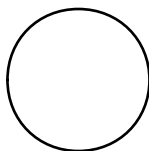
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
12	10/02/2021	2000,00	138		2021

Data 10/02/2021



Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 147 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 03-03-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola